

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 008 del 15 GEN. 2016

ORIGINALE

OGGETTO: presa atto convenzione con l' Istituto Tecnico industriale "Guido Donegani" Settore Tecnologico di Crotone per l'espletamento di progetti formativi e di orientamento in favore degli studenti dell'indirizzo Biotecnologie Sanitarie.

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Formazione e Aggiornamento Professionale.

Data di presentazione della proposta 11.01.2016

In data 15 GEN. 2016, nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Commissario Straordinario, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera.

Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dalla Posizione Organizzativa Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale, Dr.ssa Adelina Carcea

PREMESSO CHE la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in Materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

CHE il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le istituzioni scolastiche statali tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;

CHE ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 77 del 15 aprile 2005, nell'ambito del

sistema dei Licei e del sistema dell'istruzione e della Formazione Professionale, per assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, oltre alle conoscenze di base, è prevista la modalità di apprendimento denominata "alternanza" quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani;

CHE detti percorsi di alternanza, in conformità all'art. 1, comma 1 del predetto D.lgs, devono essere progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha riordinato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta formativa del training on the job;

VISTA l'istanza avanzata - con nota prot. n. 98034 del 23/11/2015, dall'Istituto Tecnico industriale "Guido Donegani" Settore Tecnologico di Crotone, di stipula di apposita Convenzione per l'espletamento del progetto di alternanza scuola-lavoro degli studenti frequentanti il terzo anno;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di PRENDERE ATTO della Convenzione di Alternanza scuola-lavoro sottoscritta con l'Istituto Tecnico industriale "Guido Donegani" Settore Tecnologico di Crotone, allegata alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Adelina Carcea



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

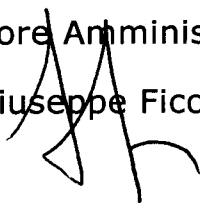
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

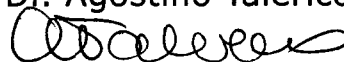
Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico



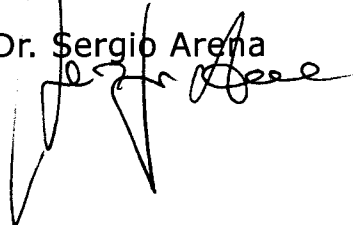
Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino Talerico



Il Commissario Straordinario

Dr. Sergio Arena



UFFICIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

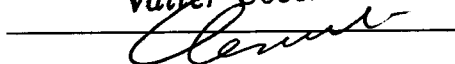
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 15 GEN. 2016 con protocollo n.

003.

Crotone lì, 15 GEN. 2016

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

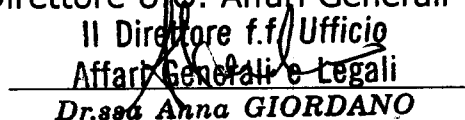


Direttore U.O. Affari Generali

Il Direttore f.f. Ufficio

Affari Generali e Legali

Dr.ssa Anna GIORDANO





Rep. n 03 del 15-01-2016



Istituto Tecnico Industriale "Guido Donegani"

Settore Tecnologico: *Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Progetto "Sirio"*

Via Tito Minniti, 25 - Tel. 0962 21131 - Fax 0962 935551

88900 Crotone

Sito WEB: www.donegani.gov.it E-Mail: krtf02000@istruzione.it C.F. 91045370797

CONVENZIONE VISITE DOCUMENTATIVE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto Tecnico Industriale "G. Donegani", con sede legale in Crotone (KR) alla via T. Minniti n.25, codice fiscale 91045370797, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente Scolastico **Prof.ssa Laura Laurendi** nata a Reggio Calabria il 07.01.1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Crotone

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale in Crotone presso il Centro Direzionale "Il Granaio" alla via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, codice fiscale **01997410798**, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Commissario Straordinario **Dott. Sergio Arena**, domiciliato per la carica presso la sede ASP di Crotone;

Premesso

- che la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le istituzioni scolastiche statali tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- che, nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.77 del 15 aprile 2005, deve perseguire le finalità di: attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici, favorire l'orientamento dei giovani, realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- che detti percorsi di alternanza, in conformità all'art.1, comma 1 del predetto D.L., devono essere progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- che il Soggetto Promotore, al fine di perseguire i propositi in parola, intende avvalersi della collaborazione del Soggetto Ospitante per realizzare momenti formativi di alternanza tra studio e lavoro congruenti con i propri programmi di studio ad indirizzo Socio-Biologico
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per le finalità di cui al D.L. . n.77 del 15 aprile 2005, studenti del Soggetto Promotore, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 2

- 1 La visita documentativa ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e come tale non costituisce rapporto di lavoro;
- 2 Lo svolgimento del tirocinio è seguito e verificato da:
 - un Tutor Didattico, designato dal Soggetto Promotore, con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.
 - un Tutor Aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art.3.
- 3 Per ciascuno studente utilmente inserito viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello studente;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di permanenza presso i servizi del Soggetto Promotore;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni degli studenti;

Articolo 3

Durante lo svolgimento della visita documentativa lo/a studente/ssa è tenuto a:

1. svolgere le visite documentative formative;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore garantisce la copertura assicurativa degli alunni e dei Tutor interni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso contemplati e realizzabili.

Articolo 6

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.

Articolo 7

Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione redatta in triplice copia è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DPR 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 9

Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Articolo 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

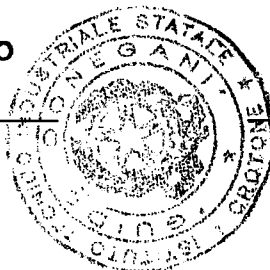
Crotone 18-11-2016

Istituto Tecnico Industriale "G.Donegani"

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura LAURENDI

Laura Laurendi



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Il Direttore Generale

[Signature]